

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 881 del 19 agosto 2026

Autorizzazione al Comune di Lendinara (RO) all'elevazione dell'aliquota di alloggi da assegnare annualmente per situazioni di emergenza abitativa. L.R. 3 novembre 2017, n. 39, art. 44, comma 1.

[Lavori pubblici ed edilizia]

Note per la trasparenza:
In base all'art. 44, comma 1 della L.R. n. 39/2017, con il presente provvedimento si autorizza il Comune di Lendinara (RO) ad aumentare oltre il 10% la percentuale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), da riservare nel 2026, per sistemazioni provvisorie al fine di far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa.

L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.

L'art. 44, comma 1 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 recante "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica", come novellato dalla Legge regionale 20 maggio 2025 n. 6, prevede che i Comuni possano riservare un'aliquota non superiore al 10% degli alloggi da assegnare annualmente, arrotondata all'unità superiore, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa. Tale limite può essere elevato previa autorizzazione della Giunta regionale.

Il comma 2 del precitato art. 44 prevede altresì che gli alloggi siano utilizzati per offrire sistemazioni provvisorie anche a soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 25 della L.R. n. 39/2017. In tale caso, la sistemazione provvisoria non può eccedere la durata di un anno, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno. Decorso tale termine l'alloggio rientra nella disponibilità ordinaria del Comune o dell'ATER e deve essere rilasciato.

Ai fini dell'utilizzo provvisorio degli alloggi riservati per situazioni di emergenza abitativa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 44, comma 2 della L.R. n. 39/2017 e dell'art. 13 del Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 "Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39".

Il Comune di Lendinara (RO), con nota n. 15228 del 09 luglio 2026 acquisita al protocollo regionale al n. 411539 di pari data e successive integrazioni pervenute con nota n. 17534 del 05 agosto 2026 acquisita al protocollo regionale n. 454892 di pari data e con nota n. 17600 del 06 agosto 2026 acquisita al protocollo regionale n. 456568 di pari data, ha trasmesso la Deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 07 luglio 2026 ad oggetto "Aumento percentuale di riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica ex art. 44 della L.R. n. 39/2017 per l'anno 2026". L'Amministrazione comunale evidenzia la situazione di disagio sociale, legata alle criticità abitative del territorio e dà atto dell'aumento del numero dei casi di nuclei familiari, in carico ai Servizi sociali, in condizioni di impoverimento progressivo, causato dalla perdita dell'attività lavorativa, con conseguente diminuzione del reddito. Pertanto, la precitata Amministrazione ritiene necessario intervenire per far fronte alle situazioni maggiormente a rischio, gravate da sfratti esecutivi con presenza di figli minori, trovando una soluzione di emergenza al fine di dare temporaneo sollievo al disagio sociale ed economico che ne deriva.

A fronte della disponibilità di 22 alloggi ERP, il Comune di Lendinara (RO) richiede di poter elevare oltre il 10% la percentuale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da riservare nel 2026, per sistemazioni provvisorie, rendendo disponibili n. 4 alloggi con lo scopo di dare risposta a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa.

La Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive ha effettuato le necessarie verifiche istruttorie sulla documentazione prodotta dal Comune di Lendinara (RO), prendendo atto che le motivazioni, evidenziate nella richiesta formulata, sono conformi alle fattispecie previste dalla normativa vigente.

Sulla base di quanto fin qui evidenziato, con riferimento alla disponibilità di alloggi per l'annualità 2026, valutata la sussistenza del presupposto stabilito dall'art. 44, comma 1 della L.R. n. 39/2017, come novellato dalla L.R. n. 6/2025, si ritiene di innalzare oltre il 10% l'aliquota degli alloggi da destinare a sistemazioni provvisorie, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, riservando pertanto all'utilizzo provvisorio n. 4 alloggi, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni della citata L.R. n. 39/2017.

La Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 ed in particolare l'art. 44, comma 1;

VISTA la Legge regionale 20 maggio 2025, n. 6;

VISTO il Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 "Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39" ed in particolare l'art. 13;

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale del Comune di Lendinara (RO) n. 104 del 07 luglio 2026, ad oggetto "Aumento percentuale di riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica ex art. 44 della L.R. n. 39/2017 per l'anno 2026", trasmessa con nota n. 15228 del 09 luglio 2026, acquisita al protocollo regionale al n. 411539 di pari data e successive integrazioni pervenute con nota n. 17534 del 05 agosto 2026 acquisita al protocollo regionale n. 454892 di pari data e con nota n. 17600 del 06 agosto 2026 acquisita al protocollo regionale n. 456568 di pari data;

VISTA la Legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1 come modificata dalla Legge statutaria 12 maggio 2020 n. 1;

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della richiesta del Comune di Lendinara (RO), trasmessa con nota n. 15228 del 09 luglio 2026 acquisita al protocollo regionale al n. 411539 di pari data e successive integrazioni pervenute con nota n. 17534 del 05 agosto 2026 acquisita al protocollo regionale n. 454892 di pari data e con nota n. 17600 del 06 agosto 2026 acquisita al protocollo regionale n. 456568 di pari data, di poter elevare oltre il 10% la percentuale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) da riservare nel 2026 per sistemazioni provvisorie, rendendo disponibili n. 4 alloggi, su un totale di n. 22 alloggi di ERP, con lo scopo di dare risposta a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, ai sensi dell'art. 44, comma 1 della L.R. n. 39/2017, come novellato dalla L.R. n. 6/2025;
3. di dare atto che la Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive ha effettuato le necessarie verifiche istruttorie sulla documentazione prodotta dal Comune di Lendinara (RO), prendendo atto che le motivazioni, evidenziate nella richiesta formulata, sono conformi alle fattispecie previste dalla normativa vigente;
4. di autorizzare il Comune di Lendinara (RO), ai sensi dell'art. 44, comma 1 della L.R. n. 39/2017, come novellato dalla L.R. n. 6/2025, limitatamente all'anno 2026, ad elevare oltre il 10% la percentuale di riserva degli alloggi di ERP da assegnare annualmente, rientranti nell'ambito di applicazione della citata L.R. n. 39/2017, da destinare a sistemazioni provvisorie, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa per un utilizzo massimo di n. 4 alloggi;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.